

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

## **OGGETTO: Novità sull' utilizzo del denaro contante**

*Gentile cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che dal 1° gennaio 2016 sarà possibile ricorrere al contante per transazioni fino a 2.999,99 euro: oltre tale limite continua ad operare l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.*

Dal 1° gennaio è possibile pagare in contanti fino a **2.999,99 euro**. Aumenta dunque il limite per l'utilizzo del denaro contante, *la cui soglia precedente era stata fissata a 999,99 euro* a seguito della stretta imposta dal Governo Monti con il decreto "salva-Italia" del 6 dicembre 2011. L'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011 (cd. "salva-italia") interveniva infatti sull'art. 49 d.lgs 231/2007 nel quale il limite all'utilizzo del contante veniva fissato a 2.500 euro, portando tale limite alla soglia di mille euro. **Ora la nuova modifica normativa prevista dal comma 899 dell'art.1 L.208/2015 (L. di Stabilità per il 2016), che innalza il limite all'utilizzo del denaro contante a 2.999,99 euro.**

### **Assegni bancari e postali**

La soglia dei 2.999,99 euro, invece, non vale per la **trasferibilità degli assegni**. Quelli bancari e postali, difatti, potranno ancora essere emessi privi di clausola di intrasferibilità per gli importi che non superano i 1.000 euro; mentre per importi superiori, invece, l'assegno dovrà indicare la dicitura "non trasferibile". La nuova normativa, quindi, non ha modificato in alcun modo la legge sulla trasferibilità degli assegni (Art. 49 co. 5, del dlgs 231/07) rimanendo per questi ultimi l'obbligo di indicare nome, ragione sociale del beneficiario e **clausola di non trasferibilità**, come detto, a partire da 1.000 euro.

### **Pagamenti a rate**

Se un contratto implica un corrispettivo che supera il tetto dei 3mila euro e sia stato stabilito un pagamento rateale, ogni rata potrà essere pagata in denaro cash a condizione che l'importo non ecceda i 2.999,99 euro. Al fine di evitare che simili accordi diventino strumenti di elusione al divieto di utilizzo del contante, si richiede che:

- il pagamento rateale debba essere congenito alla natura del contratto in oggetto;
- a rateizzazione è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti che deve risultare formalizzato in un apposito documento o direttamente in fattura

Cordiali Saluti

Pescara 11/01/2016

Dr. Alessandro Barbone

Dr. Andrea Barbone